

Art. 3.

Segnalazioni al Sistema nazionale di allerta rapida

1. I laboratori individuati nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto, segnalano gli esiti degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi al Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe NEWS-D, in qualità di centri collaborativi di secondo livello, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 14-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 4.

Risorse

1. All'attuazione del presente decreto, si provvede con le risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 75, comma 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del successivo comma 10-ter.

Art. 5.

Aggiornamento dell'elenco delle strutture pubbliche di base

1. L'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto, è integrato ogniqualvolta un laboratorio in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, ne faccia richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'apposita pagina del sito istituzionale.

2. L'allegato II aggiornato è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2025

Il Capo Dipartimento: LEONARDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 883

AVVERTENZA:

Il decreto in versione integrale, comprensivo degli allegati, è disponibile al seguente link: <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2025&codLeg=107148&parte=1%20&serie=null>

25A04492

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 31 luglio 2025.

Disposizioni integrative al corso di formazione per formatore (*Train the trainer*).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 *Standard of training certification and watchkeeping for seafarers* (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (*Code STCW'95*, di seguito nominato codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla Convenzione STCW '78 dal 21 al 25 giugno 2010;

Vista la regola VI/1, dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/2.1.4 del codice STCW, relative all'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilità sociali;


Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il modello di corso 6.09 «*Training course for instructors*» dell'Organizzazione marittima internazionale edizione 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle



capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850, relativo alla «Procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;

Visto il decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (*Train the trainer*)»;

Considerata la necessità di integrare il decreto direttoriale n. 1651/2024 prevedendo una formazione integrativa per i docenti in possesso di una certificazione rilasciata ai sensi del previgente decreto direttoriale 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore»;

Visto il manuale del sistema di gestione per la qualità rilasciato a questo Comando generale apposito certificato di conformità ISO 9001-2015;

Considerata la necessità di dare piena attuazione alla sezione A-I/6 del codice STCW;

Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 7 maggio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto apporta variazioni al decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651, relativo al «Corso di formazione per formatore (*Train the trainer*)» al fine di integrare ed aggiornare la formazione degli istruttori già in possesso di una certificazione rilasciata ai sensi del previgente decreto direttoriale 17 dicembre 2015.

Art. 2.

Modifiche all'atto normativo

1. All'art. 4, del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A bis, si articola nella sola prova scritta (*test*). La prova scritta è costituita da trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta, della durata non superiore a sessanta minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). L'esame è superato se la prova ha esito favorevole.»

2. All'art. 5, del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Gli attestati rilasciati in base alla normativa disciplinata con il d.d. 17/12/2015 conservano la loro validità, ai fini dell'accreditamento come docente, direttore e vicedirettore presso un centro di addestramento fino alla data del 31 dicembre 2025, susseguentemente, i docenti,

direttori e vicedirettori per poter essere accreditati o riaccreditati presso un centro di addestramento, dovranno frequentare apposito corso integrativo come da programma in allegato A bis del presente decreto.

3-ter. Ai discenti del corso integrativo da 19 ore che superano l'esame di cui all'art. 4, è rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell'allegato E bis del presente decreto.»

Art. 3.

Modifiche agli allegati

1. Dopo l'allegato A al decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651, è inserito l'allegato A bis contenuto nell'allegato A del presente decreto.

2. All'allegato C, paragrafo 7, del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651, dopo la parola «programma» è aggiunto:

«in allegato A e in allegato A bis».

3. Dopo l'allegato E del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651, è inserito l'allegato E bis contenuto nell'allegato B del presente decreto.

4. Dopo l'allegato E bis del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651, è inserito l'allegato F contenuto nell'allegato C del presente decreto.

Art. 4.

Modifiche ai decreti correlati

1. Il presente decreto inserisce nell'allegato 12 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986, i seguenti nuovi acronimi dei corsi:

FORMMOD1 - modulo 1 formazione per formatori;

FORMINT - corso integrativo formazione per formatori - mod. A bis;

nonché il seguente acronimo alla tipologia di discente:

docente - personale da formare come docente.

Art. 5.

Entrata in vigore, modifiche ed abrogazioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.


Roma, 31 luglio 2025

Il Comandante generale: CARLONE



ALLEGATO A BIS

Conoscenza, Comprensione e Competenza	Lezioni	Lavoro pratico
Modulo/punto: 1. Comprendere i requisiti della convenzione e del codice STCW per una formazione basata sulle competenze	1	0
Modulo/punto: 2. Creare un ambiente di apprendimento efficace	1	2
Modulo/punto: 3. Ausili per l'addestramento pratico	1	1
Modulo/punto: 4. 4.1 Dimostrare una serie di attività didattiche appropriate alle esigenze dei tirocinanti 4.2 Orientare le attività didattiche al contesto e alle esigenze dei tirocinanti	3	5
Modulo/punto: 5. Riconoscere i risultati di apprendimento appropriati per una lezione	1	1
Modulo/punto: 6. Utilizzare i risultati della valutazione	1	0
Modulo/punto: 7. Riconoscere i fattori da considerare nella progettazione di un Programma di apprendimento	1	1
	9	10
Totale ore Corso	19	



ALLEGATO B

ALLEGATO E BIS

Registrato al n
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)
Attestato relativo al corso di addestramento in materia di
“Formazione per formatori” – Corso Integrativo – Modulo A bis
Statement of train the trainer course – Complementary Course - Annex A bis

Si certifica che il Sig./Sig.ra
We hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a il
born in on

Codice Fiscale: Nazionalità.....
Fiscal code Nationality

(*) passaporto/Carta di identità n° rilasciato da il
passport No issued at on

ha frequentato dal.....al.....
has attended from to

Corso Integrativo di formazione per formatori (19 ore)
“Train the Trainer” Complementary course (19 hours)

presso....., riconosciuto dal Ministero
at recognized by Ministry of
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione STCW’78 come emendata, della Sezione A-I/6 del relativo Codice STCW e del modello di corso IMO 6.09 e secondo le modalità di cui al D.D. 21 ottobre 2024, n. 1651

The above mentioned training course has taken place in accordance with STCW 78 as emended and of the Section A-I/6 of STCW code, IMO Model Courses 6.09, and in compliance with procedures of the Decree 21st October 2024, n. 1651

Data del rilascio
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training

.....

Firma del titolare dell'attestato
Signature of the holder of this statement



VIOLAZIONI DI GRAVI ENTITA'**art. 7 D.D. 850/2024 del 18/06/2024**

Violazione delle previsioni presenti nel decreto istitutivo del corso:

1. Mancato rispetto della durata minima del corso (art. 3 comma 2 e comma 2 bis),
2. Mancato rispetto delle tempistiche di erogazione del corso (art. 3 comma 3),
3. Ammissione di discenti in numero superiore a quello riportato nell'autorizzazione (art. 3 comma 4),
4. Composizione della commissione di esame in forma differente da quella prevista dal Decreto (art. 4 comma 1),
5. Mancata esecuzione delle prove pratiche/esame (art. 4 comma 2).
6. Utilizzo di format di attestati non in linea con le previsioni del Decreto (allegato E – allegato E bis - allegato F).

25A04493

DECRETO 31 luglio 2025.

Disposizioni integrative al corso di sopravvivenza e salvataggio.**IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 *Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW '78 dal 21 al 25 giugno 2010;


Vista la regola VI/1, dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/1.2.1.1.1 del codice STCW, relative allo *standard* di conoscenze minime delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio come elencate nella tabella A-VI/1-1;

Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il modello di corso IMO 1.19 «*Proficiency in personal survival techniques*» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso di sopravvivenza e salvataggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850 relativo alle «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;

Visto il decreto dirigenziale 2 maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo»;

Considerata la necessità di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/1, dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 del relativo codice STCW;

Considerata la necessità di integrare il decreto dirigenziale 2 maggio 2017 prevedendo alcune correzioni oltre che prevedere una formazione pratica anche nelle attività di recupero con verricello;

Visto il manuale del sistema di gestione per la qualità rilasciato a questo Comando generale apposito certificato di conformità ISO 9001-2015

Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 7 maggio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto apporta variazioni al decreto dirigenziale 2 maggio 2017 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo» al fine di integrare e di aggiornare la formazione pratica dei discenti prevedendo lo svolgimento della pratica anche nelle attività di recupero con verricello.

Art. 2.

Modifiche agli allegati

1. Nell'allegato A del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, è modificato lo schema nella colonna «Pratica (Ore)» in corrispondenza del modulo 6, punti 5 e 6 inserendo il valore 7 in luogo del valore 8.

2. Nell'allegato A del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, è modificato lo schema nella colonna «Pratica (Ore)» in corrispondenza del modulo 9, punti 3 e 4 inserendo il valore 1.

3. All'allegato C, paragrafo 7, punto b. del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, è sostituito il periodo dopo la parola «Medico/Infermiere:» con la seguente dicitura:

«Punto 7.1».

4. All'allegato C, paragrafo 7, punto comma del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, è sostituito il periodo dopo la parola «Maestro di salvamento/istruttore di nuoto:» con la seguente dicitura:

«Punti 6, 9.3 (ad eccezione dell'alinea "Spiegare l'importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto"), 9.4».

Art. 3.

Entrata in vigore, modifiche ed abrogazioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2025

Il Comandante generale: CARLONE

